

R.VOL. 1383  
/ 2012

# TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Prima Civile

Il Collegio costituito dai dott.:

Luigi COSTANZO                      Presidente  
Roberto BRACCIALINI            Giudice rel.  
M. Cristina SCARZELLA        Giudice

ha emesso il seguente

## DECRETO ex art. 2192 cod. civ.

nel procedimento iscritto al numero R.G. 1383/2012 tra le parti:

**GHEZZI e C. Spa e Laura GHEZZI** – Avv. Silvia REPETTO

contro

**Condominio Via della CROCETTA 7-9** – Avv.ti Carlo FUSCO – Luigi BOZANO GANDOLFI

### SVOLGIMENTO

Con ricorso del 5 ottobre 2011 il Condominio dei caseggiati di via della Crocetta civici 7 e 9 in Genova chiedeva al Giudice del Registro, ai sensi dell'articolo 2191 c.c., la cancellazione dell'iscrizione eseguita in data 28 dicembre 2005 relativa alla cancellazione da tale registro della S.r.l. AUTOBOX MANIN: facendo presente di aver notificato il precedente 16 novembre 2005 atto di citazione alla predetta società in liquidazione per ottenere risarcimento dei danni conseguenti agli scavi eseguiti dalla controparte per la realizzazione di un'autorimessa sotterranea ubicata nei pressi del condominio stesso.

Esponeva la parte ricorrente che la cancellazione della società dal registro delle imprese era stata iscritta il 28 dicembre 2005, ma già con comparsa di risposta dell' 11 gennaio 2006 la stessa AUTOBOX MANIN, costituendosi nel giudizio risarcitorio promosso dal Condominio, non aveva fatto cenno a tale cancellazione, così come nelle successive memorie autorizzate aveva espressamente sostenuto la propria capacità processuale; salvo poi invocare effetti estintivi in sede di memorie conclusionali di replica.

In diritto, si faceva notare che la cancellazione era avvenuta senza che vi fossero i presupposti di legge (mancanza di rapporti passivi con soggetti terzi o pendenze giudiziarie) ed anzi in una fattispecie di continuazione dell'attività sociale, dimostrata da plurimi atti gestori. Tale situazione,

anche dopo la nota decisione n. 4062 del 2010 delle Sezioni unite della Corte di cassazione sull'efficacia costitutiva della cancellazione e la conseguente estinzione della società di capitale, non impediva il riconoscimento dell'invalidità di cancellazioni operate senza i presupposti legali.

Costituendosi nel procedimento l'ex liquidatrice sig.ra Laura GHEZZI sosteneva che non vi è incompatibilità tra l'estinzione della società di capitali e la persistenza (o sopravvenienza) di un rapporto obbligatorio. Faceva presente che il bilancio finale di liquidazione era stato approvato il 21 dicembre 2005, per cui la società era obbligata a chiedere la cancellazione dopo tale adempimento; né la causa civile rg 15.846 del 2005 costituiva attività gestoria successiva alla cancellazione.

Il Conservatore del Registro per parte sua sottolineava la correttezza formale del procedimento di cancellazione, mentre i soci della società cancellata, tra cui GHEZZI Spa, evocati ad impulso officioso, sottolineavano che la presenza di passività insoddisfatte o la pendenza di processi in cui la società estinta risultasse debitrice non costituivano circostanze ostative alla sua cancellazione.

Con decreto del 14 marzo 2012 il Giudice del registro ordinava la cancellazione dell'iscrizione eseguita il 28 dicembre 2005 e condannava alle spese le parti resistenti.

Il provvedimento del detto Giudice motivava la "cancellazione di cancellazione" dell'iscrizione del 2005 sulla scorta della nota decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 8426 del 2010, che ha ritenuto ammissibile un provvedimento di tal fatta ove persista un apparato aziendale attivo. Nel decreto reso e qui reclamato si osserva che l'esistenza della volontà della società di continuare la propria attività non necessariamente deve puntare ad un'attività operativa, ma può trattarsi anche di una gestione meramente liquidatoria, nella quale rientra il conferimento di mandato al difensore, la nomina dei consulenti di parte, nonché la remunerazione dei professionisti designati.

Nella specie, la volontà di proseguire l'attività liquidatoria era stata anche espressamente dichiarata nelle memorie e nelle difese processuali di AUTOBOX MANIN che, pur condizionate da un precedente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la società cancellata "restava in vita" finché sopravvivevano alcuni rapporti di debito-credito, aveva fatto adesione a tale orientamento: affermando ripetutamente in diverse tappe del giudizio di danno la propria legittimazione passiva, AUTOBOX MANIN aveva quindi palesato di non aver chiuso la propria attività liquidatoria.



Si concludeva pertanto nel senso che la società con tali difese processuali aveva dimostrato di voler proseguire la propria attività liquidatoria almeno limitatamente alla definizione dei rapporti con il condominio di Via Crocetta.

Contro tali statuizioni interpongono ricorso ex articolo 2192 c.c. la società S.p.A. GHEZZI e la sig.ra Laura GHEZZI, socia ed ex liquidatrice della società cancellata, sostenendo in primo luogo che costante giurisprudenza esclude che eventuali sopravvenienze passive possano giustificare la "cancellazione di cancellazione" di una società, visto che il meccanismo per il soddisfacimento dei creditori non tacitati esiste ed è contemplato dall'articolo 2495 comma 2 c.c.: per cui, giusta l'insegnamento della Cassazione n.4061 del 2010, la cancellazione rimane fatto estintivo irreversibile pur ove sopravvengano tali poste passive. La giurisprudenza che ammette il ricorso per la "cancellazione di cancellazione" fa riferimento a sopravvenienze attive non oggetto del bilancio di liquidazione e in tal senso sta la decisione del Giudice di legittimità n.8426 dello stesso anno, in cui tra l'altro si esclude il valore di giudicato del decreto finale reso nel procedimento camerale. Determinazioni, peraltro, assunte in una vicenda completamente diversa da quella oggetto di esame, visto che AUTOBOX MANIN, in liquidazione dal 2004, non ha mai avuto sopravvenienze attive e non possiede alcuna struttura aziendale attiva; non svolge attività in forma societaria ed ha da tempo conseguito il proprio oggetto sociale con la realizzazione dei silos costruiti in Piazza Manin e la successiva cessione delle unità immobiliari, nonché con l'approvazione il 20 dicembre 2005 del bilancio finale che evidenziava una perdita di euro 49.150: dopo il quale adempimento, il liquidatore era unicamente tenuto a chiedere la cancellazione della società dopo aver completato interamente il procedimento di liquidazione.

In secondo luogo, viene evidenziata l'inesistenza di un'attività successiva alla cancellazione da parte dell'AUTOBOX MANIN, posto che la valutazione sull'esistenza di un apparato aziendale e di un'attività sociale non può essere ravvisata nella mera attività processuale svolta dal procuratore legale nell'ambito del giudizio risarcitorio azionato dal Condominio.

Premesso che la procura al difensore era stata rilasciata in data 16 novembre 2005, anteriormente alla cancellazione di AUTOBOX, data che coincide con la notifica della citazione e non con la comparsa di costituzione, la cancellazione successiva al conferimento del mandato dimostrava semmai la volontà di estinzione della società anche in pendenza del contenzioso.



Non potevano poi qualificarsi come dimostrazione di prosecuzione dell'attività la designazione di consulente di parte e le difese processuali svolte nel giudizio risarcitorio, in cui AUTOBOX aveva fatto proprie le tesi giuridiche sull'efficacia meramente dichiarativa della cessazione della società conseguente alla sua cancellazione: in un contesto giurisprudenziale che, già prima della pronuncia delle Sezioni unite, ammetteva la legittimazione processuale delle società cancellate nelle fasi di impugnazione o nei procedimenti esecutivi. Su tali basi, l'ordinanza del 27 giugno 2007 del giudice istruttore nella causa risarcitoria aveva riconosciuto la capacità processuale della S.r.l.

Peraltro, il problema relativo alla natura dichiarativa o costitutiva della cancellazione sviluppato nelle difese processuali non aveva mai messo in discussione la volontà del soggetto giuridico di porre fine alla propria attività ed esistenza, come confermato dalla cancellazione richiesta e dal mancato espletamento di qualsiasi attività sociale.

Da ultimo, si censura la condanna alle spese contenuta nel decreto che, a parere della reclamante, non potrebbe essere emessa in un procedimento di volontaria giurisdizione, nel quale le parti resistenti non avevano fatto che conformarsi a precedenti indicazioni giurisprudenziali.

Costituendosi nel procedimento per resistere al reclamo, il Condominio chiedeva la conferma del provvedimento sulla base dei seguenti rilievi.

In primo luogo, l'inammissibilità del procedimento in questione non è stata affermata dalla giurisprudenza che anzi, in base alle decisioni delle Sezioni Unite nn. 8426 e 8427 del 9.4.2010, ha elaborato – superando l'arresto di cui alla precedente decisione 4060/2010 - l'assunto per cui l'efficacia costitutiva della cancellazione presuppone l'esistenza delle condizioni di legge, cioè la liquidazione delle pendenze: per cui non è preclusa l'applicazione dell'art. 2191 c.c. quando la cancellazione sia stata disposta illegittimamente; conclusione non contraddetta dal tenore letterale dell'art. 2495 co. 2 c.c.

In secondo luogo, non può condividersi l'assunto circa un controllo limitato alla sola legittimità dell'iscrizione di cancellazione da parte del giudice del Registro, essendo consentito un sindacato anche di merito sui presupposti, derivante dal mutato contesto originato dalla riforma societaria del 2003 e dal corso giurisprudenziale inaugurato dalla precedente decisione del febbraio 2010: diversamente opinando, si consentirebbero cancellazioni arbitrarie, fittizie o fraudolente.

Quanto all'esistenza di un'attività liquidatoria successiva alla cancellazione, non si trattava di risvolti solo processuali ma di iniziative

gestionali estese a rapporti di collaborazione sostanziale. Sul punto si fa notare che il conferimento della procura al difensore è sicuramente posteriore alla notifica della citazione e deve identificarsi con la data apposta sulla comparsa di risposta.

Uguali rilievi valevano per la designazione del c.t.p., e relativi pagamenti dei compensi corrisposti (per la cui esibizione, si instava in via istruttoria); così come si confutava la difesa su una natura involontaria e necessitata dell'attività processuale: acquistavano valore da tale ambito visuale il silenzio iniziale sulla avvenuta cancellazione nella comparsa e la risposta perentoria sulla persistente capacità contenuta nella memoria di replica del 3.7.2007; in un quadro giurisprudenziale caratterizzato da incertezze, solo da ultimo composte con le ultime citate pronunce del 2010.

Le spese del procedimento erano poi giustificate, secondo il reclamato, dalla natura contenziosa delle posizioni soggettive; né poteva allegarsi alcuna buona fede agganciata alla lettura dell'art. 2495 c.c., visto lo scambio di corrispondenza prima della lite e le difese processuali svolte.

Il procedimento, radicato su tali basi contenziose, ha subito d'intesa con le parti una serie di rinvii in attesa delle determinazioni delle Sezioni Unite sull'odierna tematica, anticipata da ordinanza di rimessione della Prima sezione dello scorso autunno; ed è stato assunto in riserva dopo che le parti hanno preso visione della decisione n. 6070 del 23.2.2013, che ha fornito una serie di prime indicazioni utili per la definizione dell'odierno contenzioso.

### **MOTIVI della DECISIONE**

La questione delle conseguenze, sostanziali e processuali, della cancellazione di una società (di capitali o di persone) dal Registro delle Imprese costituisce in oggi una delle questioni più tormentate dell'intera materia commerciale ed ha avuto nel tempo risposte diverse, perfettamente note alle attrezzate parti processuali che vi hanno fatto spesso richiamo, dai diversi angoli visuali, nelle difese scritte e orali.

Un notevole interesse riveste, per l'ampiezza del quadro ricostruttivo, la relazione predisposta dall'ufficio del Massimario della Corte di cassazione a seguito della più recente ordinanza di rimessione alle Sezioni unite (v. Ord. Sez. 1, 18 giugno 2012 n. 9943) della questione inerente gli effetti estintivi della cancellazione di società dal registro delle imprese (relazione n. 167 del 27 settembre 2012, estensore cons. Enrico Carbone; pervenuta ai magistrati attraverso il circuito della Formazione distrettuale).

Si tratta di una relazione di particolare pregio scientifico che ha il merito di sintetizzare in termini estremamente chiari l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia e che in particolare opera una

condivisibile rilettura del rapporto intercorrente tra le prime importanti decisioni di legittimità nel febbraio 2010 (sentenze nn. 4060, 4061, 4062) ed il successivo arresto costituito dalla sentenza 9 aprile 2010 n. 8426: tutti precedenti a cui le odierne parti si sono diffusamente richiamate nelle loro difese.

Il percorso argomentativo sviluppato nelle prime tre "sentenze gemelle" si può così sintetizzare. Per le Sezioni unite del febbraio 2010, il *diritto vivente* per cui la cancellazione non determina l'estinzione della società finché sussistono rapporti giuridici che la riguardano è venuto meno con l'articolo 4 del decreto legislativo n.6 del 2003 giacché la Novella societaria ha introdotto per le società di capitali una clausola di salvezza dell'effetto estintivo della cancellazione, tramite l'esordio del secondo comma dell'articolo 2495 c.c. Tale prospettiva estintiva è confermata dalla disposizione di chiusura dal secondo comma dello stesso articolo, laddove consente la notifica dell'atto di riassunzione presso l'ultima sede della società entro un anno dall'avvenuta cancellazione.

Si tratta dunque per le S.U., in base a tali testuali indicazioni del legislatore della riforma, di novella *innovativa*, per effetto della quale cancellazione ed estinzione della società coincidono.

La conferma di tale conclusione viene dal versante concorsuale, in quanto il nuovo testo dell'articolo 10 della legge fallimentare prevede l'assoggettabilità a fallimento della società (senza distinguere se di persone o di capitale) entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese: con facoltà per il creditore interessato e per il pubblico ministero di dimostrare un diverso momento di effettiva cessazione dell'attività unicamente in caso di cancellazione d'ufficio.

L'ulteriore sentenza n. 8426 del 9 aprile 2010, con il medesimo presidente ed estensore, precisa: *"In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall'art. 10 legge fall., l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a prova contraria la continuazione delle attività d'impresa, atteso che il rilievo, di regola, solo dichiarativo della pubblicità, se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex art. 2191 cod. civ., determina solo la opponibilità ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, della estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata; nè è di ostacolo a tale conclusione l'estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, a norma dell'art. 2495 cod. civ., introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, atteso che la legge di riforma non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese."*

Tale pronuncia, che prende così esplicita posizione sulla possibilità di una "cancellazione di cancellazione", è stata letta e richiamata dalle odierne parti in termini antitetici in funzione delle contrapposte tesi sottoposte, ma

in realtà sembra al Collegio preferibile la lettura che propone l'Ufficio del Massimario nella relazione citata, nella parte in cui vede in questa quarta sentenza un coordinamento giurisprudenziale tra le disposizioni relative alla cessazione della società e quelle che riguardano la pubblicità legale di impresa, materia che com'è noto non è stata interessata dalla riforma del diritto societario.

Si è detto che nella pronuncia in esame le Sezioni unite, partendo proprio dalla premessa che la disciplina del registro delle imprese non è mutata con la riforma delle società, hanno ricordato che la cancellazione societaria, avvenuta in assenza delle condizioni di legge, può e deve essere cancellata d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 c.c. con effetti di pubblicità dichiarativa, di modo che l'iscrizione del decreto di cancellazione della cancellazione fa presumere fino a prova contraria che l'attività d'impresa sia continuata, determinandosi l'eliminazione retroattiva dell'estinzione della società. Nella relazione del Massimario si fa notare questo punto che: *"In effetti, se la cancellazione della società - di capitale e di persone - può essere rimossa, con effetto retroattivo, attraverso la cancellazione d'ufficio della relativa iscrizione, l'estinzione della società, conseguente la cancellazione, è fenomeno reversibile, che l'interessato ha modo di eliminare, stimolando il potere ufficioso di cancellazione della cancellazione mediante la prova della continuità della continuazione dell'attività d'impresa"*.

Dopo questa illuminante considerazione, nel successivo paragrafo viene sviluppato un rilievo di ordine probatorio che merita di essere riprodotto per esteso: *"Il quadro tracciato dalle sezioni unite mantiene la sua coerenza, tuttavia, giacché chi intende ottenere la cancellazione della cancellazione non può limitarsi a dimostrare la sussistenza di un debito sociale insoddisfatto o di un rapporto sociale pendente - questa più non essendo una causa ostativa alla cancellazione della società - ma deve provare che, ad onta della cancellazione fittizia, la società ha continuato l'attività d'impresa assumendo debiti nuovi o generando nuovi rapporti"*.

Non è superfluo ricordare che il caso trattato nell'occasione dalle Sezioni Unite presentava caratteri veramente singolari, in quanto si trattava di una società a responsabilità limitata che aveva contemporaneamente ottenuto la cancellazione dal registro delle imprese malgrado la mole notevole di debiti accumulati, ma che contemporaneamente aveva deliberato di proseguire la propria attività sociale in Romania, con ciò dimostrando una vitalità non certo coerente con la richiesta di cancellazione.

La recentissima sentenza delle Sezioni Unite n. 6070 del 23.2-23.3.2013, seguita a ruota dalla decisione "gemella" n. 6072, ha tenuto conto del quadro giurisprudenziale fin qui riassunto dedicando poi una particolare attenzione alle conseguenze d'indole processuale della cancellazione/estinzione della società.

In tal senso, la massima di diritto enucleata è la seguente: *"Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che "pendente societate" essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di con titolarità o comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in tali bilanci avrebbe richiesto un'ulteriore attività (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato"*.

Nel corpo della motivazione viene tenuta in debita considerazione la preoccupazione di base che in passato aveva portato la giurisprudenza di legittimità a negare l'effetto estintivo della cancellazione fin quando vi fossero pendenze aperte, nel passaggio in cui ci si preoccupa di dimostrare che l'art. 2495 c.c., nel testo novellato nel 2003, vuole *"..impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto"*. L'attenzione dedicata ad escludere utilizzazioni disinvolute della cancellazione per *"far sparire"* il debito sociale si legge anche nel precedente passaggio, in cui si conferma (*"Ferme tali premesse..."*) la giurisprudenza delle Sezioni Unite dell'aprile 2010 soprarichiamata per la quale: *...Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare, e dunque ad esistere, pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro. Ed è questa soltanto la situazione alla quale la successiva sentenza n. 4826 del 2010 ha poi ricollegato anche la possibilità che, tanto per le società di persone quanto per le società di capitali, si addivenga anche d'ufficio alla "cancellazione della pregressa cancellazione" (cioè alla rimozione della cancellazione dal registro in precedenza intervenuta),*



*in forza del disposto dell'art. 2191 c.c., con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato medio tempore di operare ed esistere"*

Ritiene il Collegio di non doversi discostare da tale insegnamento, che può ormai può definirsi "*jus receptum*" dopo quattro univoche indicazioni del massimo organo di legittimità circa l'effetto estintivo immediato collegabile alla cancellazione presso il Registro delle Imprese, a dispetto dell'eventuale sopravvivenza di alcuni rapporti e salva in questo caso l'eventuale responsabilità dei liquidatori.

La specifica questione che si pone nel caso di specie opera però su di un piano diverso da quello degli effetti e delle "legittimazioni conseguenti" all'estinzione, perché riguarda piuttosto la definizione dei presupposti per potersi procedere legittimamente alla cancellazione di una società nell'ambito del procedimento camerale speciale che prevede un controllo giudiziario sulla pubblicità legale relativa alla vita e attività delle società.

Il nodo del contendere passa attraverso l'esatta individuazione degli estremi in base ai quali possa ritenersi la perdurante vitalità di un'impresa cancellata presso il registro delle imprese: cancellazione che, per quanto si apprende dalla sentenza 8426/2010, dà luogo unicamente ad una presunzione di cessazione dell'attività imprenditoriale comune, la quale può essere però confutata dagli interessati con le dimostrazioni del caso inerenti la non veridicità di tale iscrizione, di fronte all'effettiva prosecuzione dell'attività di impresa.

È di tutta evidenza che il caso proposto all'esame delle Sezioni Unite con l'ultima decisione del 2010 appare non risolutivo, in quanto in tale vicenda ricorreva una chiara dimostrazione - con la cancellazione in Italia e la prosecuzione dell'attività produttiva in Romania - della prosecuzione dell'attività sociale. Nella fattispecie qui in esame, invece, ci si deve misurare con un'impresa che versava in stato di liquidazione, quindi in una dimensione "preagonica" che per definizione escludeva nuove iniziative imprenditoriali.

Tutto ciò posto e considerato, ritiene il Collegio che il ricorso introduttivo diretto alla "cancellazione della cancellazione" fosse meritevole di accoglimento e dunque che il provvedimento del Giudice del Registro vada confermato per effetto delle seguenti considerazioni.

L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sopra riferita non esamina fattispecie caratterizzate dall'applicazione del particolare procedimento di cui all'art. 2191 ss. c.c., ma riguarda casi contenziosi in cui lo stabilire l'esatto momento di cessazione completa dell'attività sociale riverberava i suoi riflessi sulla responsabilità degli amministratori o sui presupposti per la dichiarazione di fallimento: casi, dunque, trattati con il



rito ordinario in un regime di contraddittorio pieno e con statuizioni finali aventi il valore del giudicato.

Nel particolare procedimento azionato dal Condominio, e qui pendente in sede di ricorso impugnatorio, ci si muove invece in un modulo processuale camerale caratterizzato da impulso officioso, in una prospettiva che non è diretta all'accertamento con valenza di giudicato di diritti controversi che in qualche modo coinvolgano la perdurante vitalità delle imprese sociali. Si tratta di una prospettiva unicamente diretta a ristabilire la corrispondenza tra realtà effettuale ed iscrizioni operate dagli organi societari presso il registro delle Imprese, a fini di pubblicità legale, in modo da realizzare una piena affidabilità per i terzi delle iscrizioni societarie.

Pertanto, l'interesse alla modifica delle iscrizioni già operate dagli organi sociali non può essere apprezzata dal punto di vista – "normale", nel contenzioso ordinario – delle prospettive del conseguimento di concrete utilità rivendicate da alcun soggetto, titolare di rapporti creditorî con la società. Tale interesse va invece apprezzato da un diverso angolo visuale, per così dire "pubblicistico" ed "amministrativo", di verifica dei presupposti legali per potersi eseguire determinate iscrizioni societarie ed eventualmente procedere, mediante le opportune cancellazioni, ad eliminare dal Registro quelle iscrizioni eseguite in difetto dei presupposti di legge: con chiare conseguenze sul regime di opponibilità ai terzi delle risultanze del Registro.

In sintesi, quello che si richiede al soggetto "interessato" alla cancellazione è il mero interesse alla veridicità della precedente iscrizione: per cui il potere di impulso che gli è conferito è assimilabile a quello di denuncia, cioè di mera sollecitazione dei poteri officiosi del Conservatore e del Giudice del Registro.

Con tale chiarimento sulla portata e finalità del procedimento che si svolge in questa sede, è possibile perciò ravvisare un interesse all'emenda dell'iscrizione in capo a chi assuma non esservi corrispondenza tra la dichiarazione di cessazione dell'attività sociale, in cui si compendia la domanda di cancellazione, e l'effettivo assetto gestionale della società, per non avere l'impresa sociale realmente esaurito la procedura liquidatoria.

Da tale angolo visuale, si nota nelle difese delle parti reclamanti la sovrapposizione tra due nozioni del tutto diverse. Una cosa è il conseguimento dell'oggetto sociale, rappresentato nella specie dall'esaurimento delle vendite di tutti i box ed immobili realizzati dal costruttore, il che segna l'inizio della fase liquidatoria; altra cosa è l'esaurimento della fase liquidatoria, che consente ed anzi impone la



richiesta di cancellazione dal Registro e la “morte” a tutti gli effetti della società.

A fronte di questa chiara distinzione dei presupposti, merita particolare apprezzamento l’osservazione contenuta nel provvedimento reclamato nel seguente passaggio motivazionale: *“Ritiene questo Giudice, quanto all’esistenza della volontà della società di continuare la propria attività, che occorre evidenziare che non è necessario che si tratti di un’attività operativa: è evidente che lo stato della società era quello di liquidazione, e quindi non si trattava di una gestione operativa ma di una gestione meramente liquidatoria”*

Si tratta di sottolineatura che non compare nella sentenza delle S.U. 8426/2010, che si interessa del fraudolento caso di “morte fittizia” di un’impresa per nulla cessata e ancora operativa, e tuttavia sottolineatura estremamente opportuna proprio perché non solo i casi di prosecuzione del normale ciclo operativo rilevano, dal punto di vista dei controinteressati alla cancellazione societaria. Anche nell’opinione del Collegio, rilevano egualmente le situazioni che preludono alla “morte aziendale” attraverso una tempistica non sempre quantificabile a tavolino circa l’esaurimento delle pendenze economiche.

In altre parole, il presupposto di fatto per potersi legittimamente iscrivere la cancellazione societaria è – come dice testualmente l’art. 2492 c.c. – che la fase liquidatoria sia “compiuta”, vale a dire esaurita, il che trova poi riscontro nel bilancio finale di liquidazione. Se detta fase non è esaurita, non potrà negarsi che ci si trovi davanti ad un “*seppellimento prematuro*”: come icasticamente è stata definita dalla dottrina, la *morte anagrafica*, ma non *effettiva*, dell’impresa sociale.

Tale compiutezza non è esclusa dalla pendenza di isolati rapporti debitori o creditori, tanto più quando i liquidatori ne abbiano prudenzialmente tenuto conto con gli opportuni accantonamenti, ma non è assolutamente pensabile che il procedimento liquidatorio sia esaurito quando – come nella specie - sia stato promosso un accertamento giudiziale, nelle forme contenziose ordinarie, della portata della citazione introduttiva del giudizio di danno azionato il 16.11.2005 dal Condominio ricorrente, proprio a ridosso della precipitosa *eutanasia aziendale* di AUTOBOX MANIN.

Va tenuto presente che quest’ultima non era una società titolare di più iniziative economiche, ma impresa nata per la realizzazione di una limitata serie di box auto in un preciso e definito ambito territoriale cittadino, per cui non impropriamente le parti si sono riferite ad essa come ad una “*societas unius negotii*”. Questa iniziativa imprenditoriale da subito ha

determinato un atteggiamento di allarme nel vicinato per il ricorso a tecniche di scavo da cui si ipotizzavano danni per le proprietà confinanti, ed in effetti nel lungo rapporto conflittuale che ha preceduto l'iniziativa giudiziaria sono stati realizzati accertamenti congiunti affidati a qualificati professionisti per verificare esistenza e consistenza di lesioni riferibili ai lavori costruttivi, e non piuttosto ad altre cause.

Fatto sta che immediatamente a ridosso della citazione introduttiva del giudizio di danno, che dà conto delle precedenti laboriose indagini specialistiche e delle relative acquisizioni, a distanza di poco più di un mese dalla radicazione della lite, la Srl convenuta si cancella di gran carriera malgrado un contenzioso di tanta consistenza ed incisività, rispetto alle precedenti attività economiche disimpegnate dalla AUTOBOX, quasi si trattasse di una anonimo sollecito di un vicino per un banale stillicidio.

La successiva gestione del contenzioso giudiziario, anche se obiettivamente in parte falsata da un quadro giurisprudenziale che considerava in vita le società cancellate fino all'esaurimento delle pendenze, è pur tuttavia sintomatica di un comportamento del tutto coerente con la prosecuzione della fase liquidatoria e non già con la morte prematura della Società.

Quest'ultima, come già evidenziato nel provvedimento reclamato, si preoccupa per tempo di costituirsi in giudizio senza dare atto della cancellazione e conferendo incarichi professionali per la gestione della lite, esattamente come farebbe un'impresa in liquidazione, senza minimamente mettere in discussione la titolarità del nuovo rapporto contrattuale con il legale ed il c.t.p. incaricati della difesa tecnica.

Addirittura, quando è la parte attrice a sollevare nelle memorie deduttive fondate perplessità riguardo alla legittimazione passiva, fino al punto di sollecitare l'evocazione diretta in giudizio della liquidatrice per una responsabilità propria di quest'ultima, è estremamente decisa la difesa di AUTOBOX MANIN sulla totale superfluità di tal incumbente, tanto da convincere l'istruttore a desistere da ogni allargamento soggettivo del contraddittorio.

Anche la successiva gestione del contenzioso non è ispirata alla linea di condotta che avrebbe assunto nel frangente un'impresa defunta, visto che della cancellazione di AUTOBOX MANIN non si parla più per la restante fase istruttoria e nelle comparse conclusive, salvo poi farsi notare solo nella memoria di replica che esiste una giurisprudenza che comporterebbe l'interruzione del processo.

Tutti questi spunti comportamentali sono stati puntualmente ricondotti dal Giudice del Registro ad una "volontà" della Società di proseguire nella



gestione liquidatoria, ma ad avviso del Collegio ricorre un elemento di ancora maggiore decisività a conferma di un assetto organizzativo non proprio estinto dell'impresa sociale.

Se si esamina il piano di riparto conseguente al bilancio finale di liquidazione (doc. 16, 17 reclamanti), che riferisce consistenze di cassa tali da poter coprire il debito derivante da due successivi esercizi in perdita, si nota che sono riportate annotazioni di segno contrastante con il decesso aziendale. Da un lato, vengono indicati debiti da estinguere per 61.792 euro utilizzando la liquidità di cassa; poi si stabilisce che il residuo di cassa e banca, che è pari alla stessa cifra del debito sociale più un fondo di liquidazione di 307 euro, sarà ripartito ai soci, quale parziale restituzione del capitale sociale, in proporzione alle rispettive quote.

I medesimi soci, per la liquidatrice, si vedranno attribuire il rimborso del capitale sociale residuo di Euro 21.103 *"..non appena saranno riscossi i crediti di cui al bilancio per Euro 21.103"*.

Ora, da tali precisazioni e annotazioni non traspare alcuna dimostrazione di un reale esaurimento dell'attività sociale perché si ha anzi la testuale conferma che la fase liquidatoria non è ancora esaurita, non essendosi per l'appunto proceduto alla riscossione dei crediti iscritti a bilancio; e comunque non è comunicata alcuna certezza sull'effettività della riscossione dei crediti stessi.

Il bilancio finale di liquidazione ed ancor più il piano distributivo finale evidenziano quindi un'attività liquidatoria non completata sul versante dei crediti aziendali; incompletezza cui fa da contraltare, sul versante passivo, il singolare silenzio serbato sull'impegnativo contenzioso giudiziario appena radicato dal Condominio, un mese prima della cancellazione della società, di cui era immediatamente agevole per chiunque avvedersi dell'annosità e della gravosità quanto a gestione difensiva. Ed invece a tale novità non viene riservata alcuna attenzione, il nuovo contenzioso non dà origine ad una riga di commento nelle ultime comunicazioni sociali né procura alcun prudenziale accantonamento, anche semplicemente per approntare le risorse per le difese giudiziarie, perché ad AUTOBOX MANIN nel bilancio finale di liquidazione parrebbe interessare solo come ripartire tra i soci il disavanzo positivo.

In conclusione, dalle evidenze documentali acquisite e dagli stessi atti societari si ricava una chiara indicazione di un "seppellimento" fin troppo prematuro di AUTOBOX MANIN rispetto ad una corretta gestione liquidatoria. Nella fattispecie si realizza un sicuro pregiudizio della fondamentale esigenza di corrispondenza a verità tra il fatto iscritto nel Registro delle Imprese – la cessazione effettiva dell'attività sociale – ed il



quadro economico reale che traspare dalle iniziative omesse (gestione dei rapporti attivi; accantonamenti per la gestione del contenzioso) o assunte (conferimento di incarichi difensivi per la gestione del contenzioso con i confinanti) dalla gestione liquidatoria, la quale non poteva pertanto dirsi esaurita alla data del 21.12.2005.

Ne discende la reiezione del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato, che per parte sua aveva accolto il ricorso del Condominio diretto alla cancellazione dell'iscrizione di "morte societaria" al 22.12.2005: con le conseguenze già individuate nel decreto del Giudice del Registro.

Quanto alle spese di lite, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che i procedimenti resi in sede di volontaria giurisdizione possono dare origine ad una soccombenza, con le conseguenze di cui all'art. 91 c.p.c. Spiegano infatti le Sezioni Unite 29-10-2004, n. 20957 che :*"La statuizione giudiziale relativa alla condanna alle spese processuali, ancorché accedente a provvedimento di volontaria giurisdizione, quale è il decreto emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo in tema di revoca dell'amministratore di condominio, può essere impugnata per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. (nella specie, peraltro, la suprema corte ha ritenuto infondato il ricorso, essendo la statuizione del giudice del merito conforme al criterio della soccombenza)"*.

Nella specie, ferma l'applicabilità al procedimento del nuovo tariffario introdotto con d.m. 140 del 2012 (cfr. Sez. Unite n. 12406 del 2012), ed in particolare del suo art. 7 concernente l'applicazione analogica ai procedimenti speciali delle voci previste per il contenzioso ordinario, si può fare riferimento allo scaglione tariffario per il valore indeterminato "massimo", considerata la natura non semplice delle questioni trattate in fatto e diritto; dovendosi però escludere i compensi per la fase istruttoria, che non ha avuto corso vista la natura documentale delle prove fornite.

Il dettaglio dei compensi spettanti per singole fasi è il seguente:

- fase di studio: euro 3000;
- fase introduttiva: euro 1500;
- fase conclusiva: 3000,

per il totale indicato in dispositivo.

*P. Q. M.*

Pronunciando in sede di ricorso ex art. 2192 c.c., RESPINGE il ricorso ex art. 2192 c.c. proposto dalle parti GHEZZI Spa e Sig.ra Laura GHEZZI e conferma il decreto reso dal Giudice del Registro in data 14.3.2012.

Condanna le parti impugnanti a rifondere al Condominio le spese processuali, liquidate in euro 45 per esborsi e 7500 per compensi professionali, oltre CPA e IVA. Si comunichi

Genova, 20 maggio 2013

Il Giudice Est.

Dr. R. BRACCIALINI

Il Presidente

Dr. L. COSTANZO

Depositato in Cancelleria  
addi 06/06/2013

Il Cancelliere

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Franco CASTELLI

IL CASO.it